



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.222/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37594** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxx, nato a xxxx, l'xxxxx, C.F. xxxx, residente in xxxxxxxx, alla Via xxxxxxx, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini e Davide Vivenzio, tutti elett.te dom.ti in Bari, alla Via Maggiore Turitto n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Di Modugno;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data xxxxx con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Francesco Paolo Di Modugno per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxx, xxxxx, come sopra generalizzato,

	riferisce:	
	- di aver presentato all'I.N.P.S. in data xxxxxx, dopo il decesso del	
	coniuge xxxxxx avvenuto l'xxxxx, domanda di pensione indiretta;	
	- che l'I.N.P.S. di Bari (ex gestione INPDAP), con nota prot. n. xxxxxx,	
	comunicava che gli era “stata conferita la pensione indiretta secondo il sistema	
	retributivo con decorrenza xxxxxx”;	
	- che in data xxxxxx, l'I.N.P.S. di xxxx comunicava che il Casellario	
	Centrale dei pensionati aveva provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per	
	l'anno xxxx, tenuto conto dei trattamenti pensionistici e delle detrazioni	
	richieste, con conseguente debito di € xxxxx, da restituirsi mediante trattenute	
	da giugno xxxx; inoltre, veniva comunicato che il debito per il periodo gennaio	
	– maggio xxx ammontava ad € xxxx che sarebbe stato recuperato sulle rate di	
	pensione in pagamento da giugno a febbraio xxxx;	
	- che in data xxxxx sempre l'I.N.P.S. di xxxxx (ex Gestione INPDAP),	
	comunicava che, dopo una verifica dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate	
	per l'anno xxxx, il ricorrente aveva percepito somme non dovute per un	
	importo di € xxxxxx, per cui l'Ente previdenziale avrebbe provveduto a	
	recuperare tale somma con ritenute sulla pensione in godimento, in 31 rate	
	mensili di € xxxxx, a decorrere dal mese di xxx; in particolare l'I.N.P.S.	
	<i>chiariva che il ricorrente aveva goduto di un reddito diverso da pensione di €</i>	
	<i>xxxx che era stato dichiarato all'Agenzia delle Entrate con il mod. 730/xxx, e</i>	
	<i>del reddito derivante da pensione per € xxxx rilevato dal Casellario centrale</i>	
	<i>dei pensionati per l'anno xxx;</i>	
	- di aver proposto il xxxxx formale ricorso al Comitato di Vigilanza per	
	le pensioni, respinto con delibera n. xxx del xxxxx.	
	2	

	Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittima la richiesta di restituzione per i	
	motivi meglio sviluppati nel gravame, ha chiesto la declaratoria di irripetibilità	
	della somma di € xxxxx, e in subordine, la decadenza della richiesta avanzata	
	dall'INPS di restituzione della somma di € xxxx ex art. 13 c. 2 della legge n.	
	412/1992.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa	
	stante la legittimità del proprio operato, in quanto l'indebito deriverebbe dalla	
	circostanza che in sede di liquidazione del trattamento pensionistico indiretto	
	non era stato preso in considerazione il reddito da pensione diretta di cui era	
	titolare il ricorrente e, conseguentemente, non era stata applicata la dovuta	
	riduzione del 50% della pensione indiretta per superamento dei limiti di	
	cumulabilità dei redditi, in applicazione della Tab. F), della legge 335/95.	
	Il provvedimento impugnato inoltre sarebbe stato adottato dall'ente	
	previdenziale entro i termini decadenziali previsti dal decreto-legge n. 144,	
	del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre	
	2022, n. 175, che all'articolo 21 ha testualmente stabilito: <i>“il recupero delle</i>	
	<i>prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui</i>	
	<i>all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al</i>	
	<i>periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma</i>	
	<i>10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con</i>	
	<i>modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di</i>	
	<i>imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”</i> .	
	All'udienza del xxxxxx, il difensore del ricorrente ha insistito per le	
	conclusioni già rassegnate, producendo copia della sentenza n. 5844/2022 del	
	Tribunale di Napoli Nord -Sezione lavoro.	

	Il legale dell'I.N.P.S. si è riportato alla memoria di costituzione.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda volta alla declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale	
	l'I.N.P.S. ha disposto il recupero della somma di €. xxxxx, con conseguente	
	restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo.	
	La domanda è fondata e va accolta per i seguenti motivi.	
	2. In primo luogo, osserva questo Giudice che la vicenda controversa si	
	inquadra nell'ambito dell'annosa questione dell'attività di recupero	
	dell'indebito da parte dell'ente previdenziale a seguito dell'attività di verifica	
	dell'eventuale superamento dei limiti di cumulabilità dei trattamenti	
	pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario.	
	Va al riguardo rammentato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge	
	335/95, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili	
	con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F, allegata alla	
	medesima legge, la quale prevede tre scaglioni con livelli di reddito	
	parametrati a un multiplo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni	
	lavoratori dipendenti, cui corrispondono percentuali di cumulabilità della	
	pensione di reversibilità rispettivamente del 75%, 70% e 60%.	
	2.a Venendo all'attività di verifica periodica svolta dall'Ente	
	previdenziale in merito al limite di cumulabilità previsto dalla legge, osserva	
	questo Giudice che, come possibile desumere dall'esame del provvedimento	
	di recupero adottato dall'I.N.P.S., è possibile distinguere due distinte fonti di	
	4	

	acquisizione dei dati utili:	
	- dichiarazione dei redditi con il Mod. 730 per quanto attiene redditi diversi (quali ad esempio redditi da lavoro dipendente);	
	- Casellario centrale dei pensionati, per quanto riguarda redditi da trattamenti pensionistici.	
	La distinzione tra le due categorie di fonti assume rilevanza, come si avrà modo di illustrare di seguito, ai fini della verifica della tempestività dell'attività di verifica e della irripetibilità dell'eventuale indebito derivante dal superamento dei limiti di cumulabilità.	
	2.b Con riferimento alla tempistica per l'esercizio del potere di verifica, viene in rilievo per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. e delle gestioni obbligatorie sostitutive o integrative della medesima la disposizione di cui all'art. 13, co. 2, della legge 412/1991, la quale prevede che l'I.N.P.S. proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Trattasi di disposizione che trova corrispettivo, quanto alle pensioni pubbliche, nell'art. art. 9, secondo comma, della legge 7 agosto 1985 n° 428 e art. 5, quarto comma, del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, le quali prevedono che eventuali rettifiche delle partite pensionistiche, all'epoca gestite dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, debbano essere effettuate entro un anno, con conseguente carattere provvisorio sino allo spirare del predetto termine del trattamento pensionistico e fermo restando il potere/dovere per l'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.	
	5	

	In buona sostanza, entro il termine di un anno, entro cui l'ente previdenziale	
	deve effettuare le opportune verifiche, il trattamento pensionistico erogato	
	deve ritenersi connotato del carattere di provvisorietà tale da non poter	
	comportare l'affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza della	
	liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall'elemento	
	soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more	
	della revisione contabile della partita pensionistica.	
	Per contro, come chiarito dalle SS.RR. di questa Corte, <i>non può revocarsi in</i>	
	<i>dubbio che alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex</i>	
	<i>lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con</i>	
	<i>procedura automatizzata, con cessazione della fase di incondizionata</i>	
	<i>ripetibilità naturalmente collegata a detta fase, sicché il recupero di indebiti</i>	
	<i>maturati oltre tale scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità della</i>	
	<i>p.a., resta comunque condizionato - secondo una lettura teleologica della</i>	
	<i>norma funzionale alla ratio legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n° 166</i>	
	<i>del 1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di</i>	
	<i>buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia</i>	
	<i>assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi</i>	
	<i>riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur</i>	
	<i>avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto</i>	
	<i>previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad</i>	
	<i>essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a</i>	
	<i>volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di</i>	
	<i>indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto</i>	
	<i>dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione,</i>	
	6	

	<i>protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal</i>	
	<i>legislatore”</i> (cfr. SS.RR., sentenza 4/2008/QM del 25.7.2008).	
	2.c Occorre infine dar conto del recente intervento legislativo, richiamato	
	dalla difesa dell'I.N.P.S., costituito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 144,	
	del 23 settembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre	
	2022, n. 175, il quale ha stabilito: <i>“il recupero delle prestazioni indebite</i>	
	<i>correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma</i>	
	<i>2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020,</i>	
	<i>nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge</i>	
	<i>30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27</i>	
	<i>febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2023”</i> .	
	Trattasi in buona sostanza di una norma eccezionale volta alla riapertura dei	
	termini per l'effettuazione delle verifiche reddituali relative all'esercizio	
	finanziario 2019 e alle conseguenti attività di recupero degli indebiti.	
	3. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, assume	
	rilevanza, ai fini della definizione della questione controversa, stabilire il	
	momento da cui far decorrere il termine annuale per la rettifica delle partite	
	pensionistiche e per il recupero degli indebiti, senza che assuma rilievo	
	l'affidamento del pensionato.	
	Orbene, reputa questo Giudice che, con riferimento ai redditi diversi di cui	
	l'I.N.P.S. non può disporre di conoscenza immediata, debba necessariamente	
	tenersi conto della dichiarazione dei redditi presentata dal pensionato, con	
	conseguente scadenza del termine annuale al 31 dicembre dell'anno	
	successivo alla sua materiale disponibilità da parte dell'ente previdenziale.	
	7	

A tale riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “...l’art. 15 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 03 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che i dati reddituali utili ad effettuare le relative verifiche devono essere forniti, attraverso un collegamento telematico ed in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi, dall’Amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali collegate al reddito dei beneficiari. Conseguentemente... le procedure basate sulla presentazione del Modello RED venivano sostituite, ma solo da tali date e per i periodi di imposta successivi, al fine operare le consuete procedure di controllo delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito, dallo scambio telematico di informazioni per acquisire redditi c.d. influenti. ...” (Corte dei conti, Sez. III^ App. n. 598/2017).

Con riferimento ai redditi derivanti da trattamenti pensionistici, desunti dal Casellario delle pensioni, è del tutto evidente che l’I.N.P.S. abbia la possibilità di acquisire tali informazioni dal Casellario delle pensioni in tempo reale, con la conseguenza che il termine annuale per le necessarie verifiche decorre, quanto al primo esercizio di erogazione, dal momento in cui venga liquidato un nuovo trattamento pensionistico, tanto più nei casi, quale quello in esame, in cui lo stesso pensionato ha espressamente indicato nella domanda di pensione di reversibilità il godimento di un trattamento pensionistico diretto.

4. Ciò posto, nel caso di specie, l’ente previdenziale ha evidenziato che non vi sarebbero ragioni di tutela dell’affidamento del pensionato, in quanto l’attività di verifica reddituale sarebbe stata compiuta entro il termine, come prorogato, previsto dalla sopra citata disposizione di cui all’art. 21 del decreto-

	legge n. 144, del 23 settembre 2022.	
	Occorre dunque, al di là di ogni considerazione in merito all'applicabilità della	
	legge 412/91 alle pensioni pubbliche, valutare la portata dell'intervento	
	derogatorio sopra richiamato.	
	Al riguardo, reputa questo Giudice che tale disposizione debba ritenersi	
	applicabile limitatamente alle ipotesi di verifiche reddituali derivanti dalla	
	presentazione delle dichiarazioni fiscali e non quelle derivanti dal godimento	
	di altri trattamenti pensionistici, tanto più quando, come nel caso di specie, il	
	trattamento pensionistico da cumulare con quello di reversibilità sia già in	
	godimento e debitamente segnalato dal pensionato in sede di presentazione	
	della domanda.	
	Depone in favore di tale lettura della disposizione invocata dall'I.N.P.S.	
	innanzitutto una considerazione di ordine logico.	
	Non avrebbe avuto senso, infatti, intervenire con un decreto-legge nel	
	settembre 2022, proprio a ridosso della scadenza del termine annuale per le	
	verifiche relative al periodo di imposta 2020, che, considerando come <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> il momento della presentazione delle relative dichiarazioni fiscali ovvero	
	il 2021, avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2022.	
	Inoltre, una diversa lettura porrebbe seri dubbi di tenuta costituzionale della	
	norma in questione, rispetto alle esigenze di tutela del legittimo affidamento	
	del pensionato a fronte del dovere di solidarietà sociale (art. 2 cost.) e	
	dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 cost.), prevedendo un	
	ingiustificato vantaggio per l'ente previdenziale e uno sproporzionato	
	sacrificio al pensionato, mediante la dilazione del termine per la verifica	
	reddituale rispetto ad informazioni agevolmente riscontrabili in quanto già in	
	9	

	possesso dell'I.N.P.S. ovvero segnalate dallo stesso pensionato.	
	5. Venendo alla fattispecie in esame, da quanto possibile desumere dalla	
	lettura del provvedimento di recupero, l'indebito sarebbe scaturito in ragione	
	del cumulo del trattamento di reversibilità con quello diretto in godimento	
	dell'xxxxxx, pari ad €. xxxxxxxx.	
	Pertanto, tenuto conto che il cumulo tra i trattamenti pensionistici sussisteva	
	già al momento della liquidazione del trattamento di reversibilità avvenuta nel	
	dicembre 2019, la verifica avrebbe dovuto essere conclusa al più entro il 31	
	dicembre 2020, fatto salvo il potere/dovere dell'Amministrazione di	
	procedere anche oltre l'anno al recupero di quanto pagato in eccesso.	
	In questo caso, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.RR.	
	sentenza n. 4/2008/QM del 25.7.2008), occorre scrutinare la sussistenza di	
	ragioni di tutela del legittimo affidamento del pensionato.	
	Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente segnalato nell'istanza per il	
	riconoscimento del trattamento di reversibilità il godimento di altro	
	trattamento pensionistico diretto per l'importo di €. xxxxxxx.	
	Né tanto meno può pretendersi da parte del pensionato, che ha assolto il	
	proprio onere comunicativo, un'attività di autoverifica della corretta	
	liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale.	
	Pertanto, considerato anche il lasso di tempo trascorso, più di tre anni, prima	
	dell'adozione del provvedimento di recupero, il ricorrente può ritenersi in	
	stato di assoluta buona fede, avendo fatto ragionevolmente affidamento sul	
	consolidamento del trattamento pensionistico in godimento.	
	6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va integralmente accolto con	
	conseguente declaratoria della irripetibilità dell'importo di €. xxxxxx, oggetto	

	del provvedimento gravato.	
	Qualora per tale parte di indebito siano state già operate trattenute in via	
	cautelativa, il ricorrente ha diritto al relativo rimborso, maggiorato dei soli	
	interessi legali a partire dalla domanda giudiziaria (cfr. Sezioni Riunite	
	sentenza n. 33/QM/2017).	
	7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37594 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente	
	liquidate nell'importo complessivo di €. 400,00 (quattrocento/00), da distrarsi	
	in favore del legale dichiaratosi antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data xxxxxx.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 18.11.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	11	

